

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGISTRO SCADENZIARIO N.

Marca da bollo

€ 16,00

CONCESSIONE D'USO DI AREA POSTA NEL CIMITERO DI

PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLA/DEPOSITO DI FAMIGLIA

(Art. 64 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

L'anno **DUEMILA**....., il giorno del mese di presso la residenza
comunale di Castell'Arquato, nell'ufficio di Segreteria .

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.
1372 del codice civile.

TRA

– il **Comune di Castell'Arquato** (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*Comune*"), codice fiscale/partita iva 00230250334, rappresentato da
nata a il , il/la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di
detto Comune che, in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di "Responsabile del
Servizio Affari Generali", in forza di decreto sindacale di nomina;

E

- il sig./la sig.ra (di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente
"*concessionario*"), nato/a a , il , domiciliato/a a , Via n.
-Codice Fiscale ;

PREMESSO

- **che** con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, il Comune
di Castell'Arquato approvava, da ultimo, il Regolamento Comunale di Polizia Mortua-
ria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;

- **che**, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 13.03.2009, si procede-

va ad una revisione delle tariffe di concessione cimiteriale, ivi comprese quelle relative alla concessione di aree per la realizzazione di cappelle e depositi di famiglia;

- **che**, con determinazione n. _____ del _____ il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Ente procedeva ad assegnare al concessionario, in assenza di altre richieste analoghe, un'area posta nel Cimitero di _____, meglio descritta al successivo art. 2, per la realizzazione di una tomba/cappella di famiglia;

VISTO

l'art. 64 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria "Tombe di famiglia – Concessione", laddove risulta disciplinata la concessione di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia;

TUTTO CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Castell'Arquato, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, come sopra qualificata, **concede**, al sig./ai sigg.ri _____, che accetta/no, si obbliga/no e stipula/no per sé ed eredi, **l'uso di un'area cimiteriale** per la realizzazione di una cappella / deposito di famiglia.

ART. 2 - L'area concessa ha una superficie di circa mq. _____, è posta nel cimitero di _____ e confina con concessioni cimiteriali : _____.

ART. 3 – La presente concessione ha durata di anni **99** (novantanove), decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di concessione.

Pertanto, salvo rinnovo, la scadenza della concessione cimiteriale è fissata alla data del _____.

Il **manufatto** costruito sull'area oggetto di concessione, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile, alla scadenza della concessione, salvo rinnovo oneroso della medesima, **entrerà nella piena proprietà del Comune di Castell'Arquato.**

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Castell'Arquato la somma di Euro (diconsi Euro) quale **canone concessorio**, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 5 – Il progetto relativo alla realizzazione di cappella/tomba di famiglia soggiace alle vigenti norme in materia urbanistica (art. 65 vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria).

In ogni caso il concessionario si impegna ad iniziare la costruzione, a propria cura e spese, entro 6 (sei) mesi dalla data della presente concessione nonché, ad ultimarla, entro i 12 (dodici) mesi successivi; trascorso integralmente il termine di 18 (diciotto) mesi, la suddetta concessione si intenderà automaticamente decaduta.

ART. 6 – La presente concessione **non potrà essere oggetto di alienazione**, ma **solo di successione** nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

ART. 7 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 8 - Oltre ai costi di realizzazione della sepoltura, restano a carico del concessionario, o suoi eredi, tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Autorità Sanitaria competente.

Restano altresì a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla **manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo** atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba.

ART. 9 – In applicazione dell'art. 64 del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il diritto di sepoltura è riservato al concessionario ed ai componenti la sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario, ai sensi del primo comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, n. 285, è da intendersi composta da:

I) – il coniuge;

II) – i parenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado;

III) – gli affini fino al 4° grado;

E' consentita altresì, su richiesta del/dei concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che risultano essere stato loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, come previsto dal sopraccitato art. 64 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 10 – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la **riconferma** che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

In mancanza di tale richiesta l'area a suo tempo concessa in uso, unitamente al manufatto realizzato, rientrerà nella piena disponibilità del Comune ed i resti di coloro che hanno avuto ricovero nella sepoltura verranno esumati per la conservazione.

ART. 11 – L'estinzione della presente concessione è regolata dall'art. 78 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 12 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali;

Marca da bollo
€ 16,00

ART. 13 – Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che **tratterà i dati** contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 14 – Le **spese** per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali conseguenze che possono occorrere, sono a carico del concessionario;

Art. 15 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del ;

ART. 16 - Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro 8.400,00, sarà sottoposto a **registrazione solo in caso d'uso** (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

Seguono le firme:

PER IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PER IL CONCESSIONARIO